

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Comunicazioni | 3 | Disegno di legge n. 4197 | 9 |
| Missioni vevoli nella seduta del 4 febbraio 2004 | 3 | (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 9 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | (Sezione 2 – Articolo 1) | 9 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4, 5 | (Sezione 3 – Articolo 2) | 9 |
| Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano (Trasmissione di un documento) | 5 | (Sezione 4 – Articolo 3) | 9 |
| Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento (Trasmissione di un documento) | 5 | Disegno di legge n. 4266 | 10 |
| Garante del contribuente della regione Marche (Trasmissione di un documento) | 5 | (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 10 |
| Nomine ministeriali (Comunicazioni) | 5 | (Sezione 2 – Articolo 1) | 10 |
| Richieste di parere parlamentare su atti del Governo | 6 | (Sezione 3 – Articolo 2) | 10 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 6 | (Sezione 4 – Articolo 3) | 10 |
| Disegno di legge n. 4232 | 7 | Disegno di legge n. 4278 | 11 |
| (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 7 | (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 11 |
| (Sezione 2 – Articolo 1) | 7 | (Sezione 2 – Articolo 1) | 11 |
| (Sezione 3 – Articolo 2) | 7 | (Sezione 3 – Articolo 2) | 11 |
| (Sezione 4 – Articolo 3) | 7 | (Sezione 4 – Articolo 3) | 11 |
| (Sezione 5 – Articolo 4) | 8 | (Sezione 5 – Articolo 4) | 12 |
| | | Disegno di legge S. 1989 (approvato dal Senato) n. 4350 | 13 |
| | | (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 13 |
| | | (Sezione 2 – Articolo 1) | 13 |
| | | (Sezione 3 – Articolo 2) | 13 |
| | | (Sezione 4 – Articolo 3) | 13 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Disegno di legge n. 4324 | 14 | (Sezione 5 — Iniziative per garantire la sicurezza degli utenti ed una più efficace gestione della rete autostradale) | 18 |
| (Sezione 1 — Parere della V Commissione) . | 14 | | |
| (Sezione 2 — Articolo 1) | 14 | (Sezione 6 — Effetti della mancata applicazione al trattamento di fine rapporto della cosiddetta « clausola di salvaguardia ») | 19 |
| (Sezione 3 — Articolo 2) | 14 | | |
| (Sezione 4 — Articolo 3) | 14 | (Sezione 7 — Proposta di introdurre una pratica rituale alternativa all'infibulazione) | 20 |
| (Sezione 5 — Articolo 4) | 14 | | |
| Disegno di legge S. 2257 (approvato dal Senato) n. 4351 | 15 | (Sezione 8 — Iniziative del Governo per contrastare la povertà) | 21 |
| (Sezione 1 — Parere della V Commissione) . | 15 | | |
| (Sezione 2 — Articolo 1) | 15 | Mozioni Pacini ed altri n. 1-00308, Violante ed altri n. 1-00313 e Castagnetti ed altri n. 1-00314 sulle iniziative per contrastare l'antisemitismo | 22 |
| (Sezione 3 — Articolo 2) | 15 | | |
| (Sezione 4 — Articolo 3) | 15 | (Sezione 1 — Mozioni) | 22 |
| Interrogazioni a risposta immediata | 16 | Proposte di legge nn. 2291-3292-3823-4203-4235 | 27 |
| (Sezione 1 — Iniziative per salvaguardare la continuità produttiva ed i livelli occupazionali dello stabilimento ternano di Thyssen Krupp) | 16 | (Sezione 1 — Parere della I Commissione) . | 27 |
| | | (Sezione 2 — Parere della V Commissione) . | 27 |
| (Sezione 2 — Iniziative normative per disciplinare la messa a norma degli impianti di energia eolica installati in assenza di un piano regionale) | 17 | (Sezione 3 — Articolo 1 e relative proposte emendative) | 27 |
| | | (Sezione 4 — Articolo 2 e relative proposte emendative) | 29 |
| (Sezione 3 — Pratiche rituali contrastanti con le norme sulla macellazione) | 17 | (Sezione 5 — Articolo 3 e relative proposte emendative) | 30 |
| | | (Sezione 6 — Articolo 4 e relative proposte emendative) | 31 |
| (Sezione 4 — Definizione dell'intesa generale quadro tra Governo e provincia autonoma di Trento per la realizzazione di infrastrutture strategiche) | 18 | (Sezione 7 — Ordini del giorno) | 33 |

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 4 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

raro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annuncio di proposte di legge.

In data 3 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

KESSLER e FINOCCHIARO: « Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo » (4662);

CARRA: « Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea » (4663);

MARAN ed altri: « Disposizioni in materia di collaborazione transfrontaliera tra gli enti locali di Italia, Austria e Slovenia » (4664);

CATANOSO: « Disposizioni concernenti l'esercizio della professione di massofisioterapista e la relativa formazione » (4665);

FOLENA ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo » (4666).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CÈ ed altri: « Modifica all'articolo 8 della Costituzione » (4523);

CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di volo o di aeronavigazione per il personale delle Forze di polizia » (4635) *Parere delle Commissioni IV, V e XI.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 » (4611) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

SANTULLI: « Disciplina dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle palestre e delle sale ginniche » (4583) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

STUCCHI: « Disposizioni per la regolamentazione dell'attività estrattiva della marna da cemento » (4634) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

PERROTTA: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali » (4587) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XII e XIII;*

NAN: « Modifica del comma 133 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dell'ACNA di Cengio » (4602) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

GIACCO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale » (4533) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

de **GHISLANZONI CARDOLI** ed altri: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità » (4581) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione concernente la riforma strutturale delle Forze armate, riferita all'anno 2003 (doc. XXXVI-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, il quarto rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica (ISE) disciplinati dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, aggiornato a marzo 2003 (doc. CLXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano.

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 16 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 5).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento.

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 comma 13-*bis*, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 7).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Marche.

Il Garante del contribuente della regione Marche, con lettera in data 30 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 6).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 29 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione della nomina dei signori Pierangelo Ratti, Mario Masini, Francesco Baldarelli, Luigi Nocera, Medardo Zanetti e Cristiano Carocci a componenti del consiglio di amministrazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

alla II Commissione permanente (Giustizia):

alla dottoressa Gabriella Pergola, l'incarico di direttore della direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia;

alla IV Commissione permanente (Difesa):

al dottor Teodoro Raffaele Bilanzone, l'incarico di direttore del I reparto (personale) presso il segretariato generale del Ministero della difesa;

al dottor Renato Colio, un incarico di consulenza, studio e ricerca presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, in qualità di vice capo di Gabinetto;

al dottor Claudio Criscuolo, l'incarico di direttore della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, nell'ambito del Ministero della difesa;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al dottor Massimo Provinciali, l'incarico di direzione della direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, nell'ambito del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla X Commissione permanente (Attività produttive):

al dottor Francesco Saverio Leone, l'incarico di reggenza della direzione ge-

nerale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004 (335).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 febbraio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro (336).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 marzo 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 febbraio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ, FATTO A ROMA IL 24 NOVEMBRE 1994, E DEL RELATIVO PROTOCOLLO MODIFICATO DELL'ARTICOLO 6, FATTO A LIMA IL 20 OTTOBRE 1999 (4232)

(A.C. 4232 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4232 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

(A.C. 4232 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

(A.C. 4232 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4232 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A DAMASCO IL 23 NOVEMBRE 2000 (4197)

(A.C. 4197 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4197 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.

(A.C. 4197 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 4197 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 23 LUGLIO 1990 RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE, CON ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 25 MAGGIO 1999 (4266)

(A.C. 4266 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4266 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

(A.C. 4266 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

(A.C. 4266 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, FATTO A TORINO IL 29 GENNAIO 2001 (4278)

(A.C. 4278 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4278 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

(A.C. 4278 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4278 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 242.060 per l'anno 2004, di euro 234.290 per l'anno 2005 e di euro 242.060 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4278 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1989 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTA A ROMA IL 4 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (4350)

(A.C. 4350 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4350 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.

(A.C. 4350 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

(A.C. 4350 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A NICOSIA IL 10 FEBBRAIO 2003 (4324)

(A.C. 4324 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4324 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

(A.C. 4324 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4324 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4324 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2257 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 27 SETTEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4351)

(A.C. 4351 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4351 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

(A.C. 4351 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4351 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per salvaguardare la continuità produttiva ed i livelli occupazionali dello stabilimento ternano della Thyssen Krupp)

ALFONSO GIANNI, BERTINOTTI, GIORDANO, MASCIA, RUSSO SPENA, DEIANA, VENDOLA, VALPIANA, PISAPIA, TITTI DE SIMONE e MANTOVANI.
— Al Ministro delle attività produttive. —
Per sapere — premesso che:

oltre 900 posti di lavoro sono a rischio in seguito alla decisione del gruppo tedesco *Thyssen Krupp* di abbandonare il proprio impegno produttivo attualmente situato nello stabilimento di Terni;

tale decisione avviene malgrado che venga prodotto un materiale, l'acciaio magnetico, altamente competitivo per qualità e costi;

la chiusura del settore magnetico può configurarsi come un primo passo verso una progressiva chiusura degli stabilimenti e la localizzazione della produzione in altre zone del mondo, ove si conta di ottenere un costo del lavoro assai più basso;

la produzione dell'acciaio magnetico riveste un'importanza decisiva per l'economia del nostro Paese, visto che ne siamo i maggiori esportatori in Europa;

già dieci anni fa il sito ternano, punto di eccellenza europeo nella produzione degli acciai speciali, è stato svenduto ai tedeschi della *Krupp* affiancati da una cordata di imprenditori italiani, che, però, ha realizzato una semplice speculazione

finanziaria, rivendendo lautamente le proprie quote alla multinazionale tedesca;

le garanzie che le relazioni industriali sarebbero state adeguate e che i centri decisionali non si sarebbero allontanati dal nostro Paese sono state quindi vanificate;

già le scelte adottate 18 mesi fa dalla *Thyssen Krupp* di separare la produzione dell'acciaio magnetico da quello inossidabile potevano fare presagire un disimpegno della medesima dagli stabilimenti ternani;

la condizione industriale generale del nostro Paese è già in una fase di grave declino, rispetto al quale la perdita eventuale della produzione e degli stabilimenti di Terni assesterrebbe un altro colpo micidiale;

di fronte a tutto ciò la protesta operaia e delle organizzazioni sindacali, attuata anche con originali e intense forme di lotta, avviene giustamente in un contesto di piena solidarietà della cittadinanza e delle istituzioni al loro massimo vertice regionale, cui si è aggiunta la parola del Papa e il fattivo intervento del monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Narni, Terni ed Amelia —:

cosa intenda urgentemente fare, anche sulla scorta degli errori del passato, per difendere la continuità di una produzione di assoluta eccellenza, gli insediamenti industriali e l'occupazione dei lavoratori, nonché la dignità e la storia di una città da 120 anni all'avanguardia nella produzione dell'acciaio. (3-03009)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 2 – Iniziative normative per disciplinare la messa a norma degli impianti di energia eolica installati in assenza di un piano regionale).

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5, comma 2, prevede l'adozione da parte di ciascuna regione, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, di un piano energetico che individui, tra le altre cose, la collocazione dei bacini energetici sul territorio;

il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 30, comma 1, delega alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili;

ad oggi, la regione Campania non ha ancora adottato un piano energetico regionale, così come previsto dalla legge n. 10 del 1991 sopra citata;

con delibera della giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6148, la regione Campania ha approvato, nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, « Procedure ed indirizzi per la installazione di impianti eolici sul territorio della regione Campania », prevedendo, all'articolo 2, comma 2, che « gli interventi proposti (di installazione di impianti) e quelli già realizzati sul territorio devono rispettare i vincoli di cui al successivo comma 3 (vincoli procedurali e di tutela paesaggistica) »;

tra il 1998, anno di delega delle funzioni in materia di energia eolica alle regioni, ed il 2001, anno di adozione da parte della regione Campania della delibera citata, varie zone della regione sono state fatte oggetto di installazione selvaggia di impianti, nella completa assenza di qualsiasi regolamentazione;

tali impianti, chiaramente al di fuori di qualsiasi parametro di tutela del paesaggio e della sicurezza e salute degli abitanti, tuttora producono i loro effetti

negativi, danneggiando la popolazione a causa di un elevato inquinamento acustico, oltre che visivo —:

se non intenda adottare iniziative normative volte a disciplinare, in via generale, le modalità per la messa a norma degli impianti di energia eolica installati in assenza di una pianificazione regionale. (3-03010)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 3 – Pratiche rituali contrastanti con le norme sulla macellazione)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 1° febbraio 2003 abbiamo assistito ancora una volta alla barbara festa mussulmana del « sacrificio del montone »: in parole povere, ricordando l'omaggio di Abramo a Dio, ogni capo famiglia musulmano immola un montone in questa giornata;

il « sacrificio » avviene in maniera estremamente crudele: il povero animale viene appeso per le zampe, gli viene recisa la vena giugulare e viene lasciato morire dissanguato tra atroci sofferenze;

è evidente che, per quanto si possa essere comprensivi nei confronti delle tradizioni di altre religioni, risulta veramente incomprensibile come « uomini » normali possano anche solo pensare di proseguire nel XXI secolo in una consuetudine veramente inqualificabile;

inoltre, tale pratica contrasta in maniera evidente con le regole di macella-

zione italiana, che prevedono lo « stordimento dell'animale » e un abbattimento il più possibile indolore;

è attualmente all'esame del Parlamento una riforma che inasprisce le sanzioni previste per il maltrattamento degli animali —:

come sia possibile che questo rito continui a svolgersi nel nostro Paese e cosa s'intenda fare per porvi definitivamente fine. (3-03011)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 4 – Definizione dell'intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di infrastrutture strategiche)

DETOMAS, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN e COLLÈ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta « legge obiettivo »), prevede che il Governo individui in un apposito programma inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici di preminente interesse nazionale da realizzare (articolo 1, comma 1);

la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), dispone che gli interventi compresi nel programma con l'indicazione delle risorse disponibili e da reperire siano inseriti in un'intesa generale quadro, avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine di un congiunto coordinamento e realizzazione delle opere (articolo 13, comma 3). Anche il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), pre-

vede che il Ministro interrogato promuova e proponga una intesa quadro tra Governo e singole regioni o province autonome (articolo 2, comma 2);

il primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Cipe il 21 dicembre 2001, individua quali opere strategiche per il territorio della provincia di Trento la realizzazione del corridoio ferroviario, ovvero della linea ferroviaria ad alta capacità Verona – Kufstein, ed il tunnel di valico del Brennero, con riferimento all'ambito ricomprensivo i territori del Tirolo, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano;

dopo alcuni incontri con il Ministro interrogato e con gli uffici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenutisi a partire dall'autunno dell'anno 2003, si è giunti alla definizione di uno schema di intesa generale quadro tra il ministero stesso e la provincia autonoma di Trento, che ha ad oggetto non solo i corridoi ferroviari indicati nel programma delle opere, ma anche la rete delle strade statali (ammodernamento e integrazione della rete delle strade statali) insistenti sul territorio della provincia autonoma di Trento;

la giunta provinciale di Trento ha approvato lo schema di intesa e autorizzato il presidente alla firma il 16 gennaio 2004 (delibera n. 17) —:

quando preveda il Governo di fissare la data per la firma dell'intesa generale quadro. (3-03012)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 5 – Iniziative per garantire la sicurezza degli utenti ed una più efficace gestione della rete autostradale)

ANEDDA, BELLOTTI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO,

BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 29 gennaio 2004 e nella notte seguente migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro automobili lungo alcune delle principali autostrade italiane per diverse ore e, in parte, per l'intera notte, mentre fuori imperversava una bufera di neve;

oltre alle cattive condizioni climatiche ciò — a detta degli stessi sfortunati automobilisti — sarebbe da ricondurre all'assoluta mancanza di informazioni da parte della Società autostrade, che così non è riuscita ad evitare che gli automobilisti continuassero ad immettersi nelle strade, contribuendo all'ulteriore aggravio della situazione;

moltissimi di quelli che sono stati costretti a passare la notte all'interno delle proprie automobili lungo la strada non sono stati raggiunti dai mezzi e, quindi, dall'assistenza della protezione civile, rimanendo al freddo e senza viveri;

il sentimento di smarrimento e di insicurezza diffusi tra gli automobilisti è stato sicuramente aggravato dall'interru-

zione — già dalle dieci di sera — del servizio informazioni radiofonico autostradale, mentre il numero verde risultava perennemente occupato;

a fronte di questi evidenti disservizi nella gestione della rete autostradale è di pochissimi giorni fa la notizia di un aumento dei pedaggi del 2,2 per cento a partire dal mese di luglio 2004 —:

se ed in quale modo il Ministro interrogato intenda intervenire, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e di controllo, al fine di garantire la sicurezza degli utenti ed una più efficiente gestione della rete autostradale nazionale. (3-03013)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 6 — Effetti della mancata applicazione al trattamento di fine rapporto della cosiddetta «clausola di salvaguardia»)

BENVENUTO, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i nuovi pensionati a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono stati e continuano ad essere gravemente discriminati, in quanto il primo modulo della riforma fiscale ha mancato di estendere al trattamento di fine rapporto la «clausola di salvaguardia» — vale a dire quel meccanismo di calcolo che evita gli aggravii rispetto ad un pari reddito andato in pensione fino al 31 dicembre 2002 — già valida, invece, per i redditi di lavoro ed altri;

il risultato è stato una forte ed iniqua penalizzazione economica, soprattutto dei pensionati a più basso reddito e quindi più deboli, anche a causa dell'effetto di retroattività insito nei meccanismi pensionistici;

in mancanza tuttora di dati ufficiali dell'indebita pressione fiscale sui pensionati, occorre rifarsi alle affidabili stime pubblicate nell'atto Camera n. 3705-A, che parlano di un minore introito compreso fra il 15 per cento e il 22,4 per cento in ragione d'anno per ciascun pensionato;

il Governo, secondo gli interroganti, si è finora dimostrato sordo e cieco di fronte alle giuste proteste dei pensionati e alle proposte correttive dell'opposizione, confermando così, una volta di più, la sua vocazione ad essere forte con i deboli —

quali siano i dati aggiornati di cui è in possesso sul maggior gettito tributario da trattamento di fine rapporto a causa della mancata applicazione della « clausola di salvaguardia » e come intenda provvedervi con il giusto effetto retroattivo dal 1° gennaio 2003. (3-03014)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 7 — Proposta di introdurre una pratica rituale alternativa all'infibulazione)

PAOLETTI TANGHERONI, BERTOLINI, CARLUCCI, LICASTRO SCARDINO, MASSIDDA, MILANATO, MONDELLO, PINTO, RIVOLTA e VERDINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* del 21 gennaio 2004 riporta testualmente la seguente affermazione: « la Toscana potrebbe essere la prima regione europea a praticare le mutilazioni genitali femminili nelle sue strutture sanitarie » attraverso un rito cosiddetto alternativo;

è necessario rilevare che si tratta di una pratica che, anche se effettuata con rito alternativo, è contraria ai principi fondamentali di dignità e di rispetto della persona umana, che la nostra Carta costituzionale prevede;

il ginecologo che dirige il centro dell'ospedale di Careggi, dottor Omar Ab-

dulkadir, ha proposto una formula di infibulazione che prevede « una piccola puntura di spillo sulla clitoride delle bambine », precisando che in tal modo il rituale è compiuto, ma senza danno;

la proposta del rito alternativo è arrivata all'assessore alla salute della regione Toscana, Enrico Rossi, il quale ha deciso di sottoporla al comitato etico regionale per un parere;

il presidente dell'ordine dei medici di Firenze non è contrario alla pratica alternativa proposta, malgrado tale pratica sia in contrasto con qualsiasi principio della deontologia medica, asserendo che l'intervento è così poco invasivo da non doversi considerare neppure un vero e proprio intervento sanitario;

è necessario ricordare che anche pratiche di piccola entità potrebbero causare conseguenze tali da rientrare nel reato di lesioni personali gravi o gravissime, perseguite dal nostro codice penale;

le Commissioni affari sociali e giustizia della Camera dei deputati hanno congiuntamente approvato un testo legislativo che persegue chiunque pratica, agevola o favorisce una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, con o senza il consenso della vittima —:

se in virtù della potestà legislativa conferita in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, lettera *m*), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non si ritenga assolutamente indispensabile intervenire presso la regione Toscana perché i fondi pubblici per il settore sanitario siano da essa rivolti a finalità che riguardino la tutela della salute dei cittadini, anziché essere distolti da tale obiettivo per finanziare pratiche rituali come quelle descritte in premessa, che, oltretutto, sono contrarie al nostro codice penale. (3-03015)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo per contrastare la povertà)

LOIERO e VILLARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le famiglie italiane, secondo l'ultimo rapporto *Eurispes*, sono sempre più a rischio di povertà: alle 2.500.000 famiglie di poveri, accertate ufficialmente dall'ultimo « Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale », presentato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo l'*Eurispes* sono da aggiungere un altro 10 per cento di nuclei a rischio, che in valori assoluti significa altre 2.400.000 famiglie;

questi dati sono confermati anche da altre ricerche pubblicate in questo periodo, che spesso mettono in luce realtà ignorate dalle statistiche ufficiali: per

l'Ires-Cgil i « lavoratori poveri », coloro che, pur lavorando tutti i giorni, gravitano intorno alla soglia di povertà, sono 6.000.000;

due terzi dei nuclei poveri vivono nel Mezzogiorno, dove la percentuale continua ad essere più del doppio della media nazionale;

una ricerca Iref-Acli sui servizi sociali nelle regioni conferma un'Italia spaccata in due anche sull'assistenza: al Nord, per citare un dato, ci sono 5,5 posti letto in case di riposo ogni cento anziani, al Sud appena 1,5; lo stesso vale per gli asili nido e, in generale, per quanto riguarda la spesa sociale *pro capite* dei comuni —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per contrastare la povertà.

(3-03016)

(3 febbraio 2004)

**MOZIONI PACINI ED ALTRI N. 1-00308, VIOLANTE ED ALTRI
N. 1-00313 E CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00314 SULLE
INIZIATIVE PER CONTRASTARE L'ANTISEMITISMO**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

negli ultimi anni si è registrato in molti Paesi europei un significativo e preoccupante aumento di fenomeni di antisemitismo e di ostilità verso i componenti delle comunità ebraiche;

dal rapporto commissionato dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia di Vienna emerge che dopo l'inizio della seconda Intifada si sono moltiplicati gli atti antisemiti, alimentati e promossi dall'opera congiunta di gruppi di estrema sinistra e di fondamentalisti islamici;

i tragici eventi del passato dimostrano che il *virus* dell'antisemitismo può portare a conseguenze drammatiche in tutte le società democratiche;

la sempre crescente diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare di *internet*, fa sì che le attività di gruppi isolati razzisti non siano più confinate all'interno di un singolo Paese, rendendo accessibile materiale antisemita e di negazione dell'Olocausto a un pubblico potenzialmente vastissimo e senza alcun controllo;

dai risultati di un sondaggio del novembre 2003 risulta che la maggioranza assoluta degli italiani ritiene che gli ebrei, oltre ad avere una religione diversa, « han-

no in comune caratteristiche sociali, culturali e politiche che li distinguono dal resto degli italiani », mentre il 20 per cento pensa che gli ebrei « non sono dei veri italiani »;

da un altro sondaggio, pubblicato nel gennaio 2004, emerge che l'11 per cento degli italiani non crede che la *Shoah* abbia provocato effettivamente sei milioni di vittime e il 3 per cento nega addirittura che l'Olocausto sia effettivamente avvenuto;

questi dati dimostrano che anche nel nostro Paese determinati pregiudizi e stereotipi contro gli ebrei non appartengono a un periodo storico ormai lontano, ma sono ancora attuali;

autorevoli rappresentanti della comunità ebraica italiana hanno espresso un senso di disagio dettato dalla consapevolezza che molti italiani percepiscono l'ebreo come soggetto estraneo alla realtà nazionale;

la distinzione tra gli ebrei e gli altri cittadini italiani costituisce un pregiudizio diffuso, ma privo di qualsiasi fondamento storico, in quanto gli ebrei italiani hanno un'identità nazionale italiana molto radicata, come dimostra, in particolare, il ruolo di primo piano assunto da cittadini di cultura e fede ebraiche nella storia del nostro Paese;

la lotta all'antisemitismo non è stata ancora vinta, ma costituisce una priorità all'interno di numerosi Paesi della comunità internazionale;

i risultati delle ricerche sopra citate dimostrano che la propaganda xenofoba è oggi particolarmente diffusa in frange radicali ed estremistiche dell'Islam, che sono presenti con una certa consistenza anche in Europa e che utilizzano l'antisemitismo come un vero e proprio strumento di lotta politica contro lo Stato di Israele e le democrazie occidentali;

la violenza contro gli ebrei e le manifestazioni di xenofobia in tutte le forme pregiudicano la democrazia, il pluralismo e la pace in Europa e nel mondo;

l'assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha dimostrato una costante attenzione verso il tema e ha espresso più volte la propria preoccupazione in merito al ripetersi dei fenomeni antisemiti, considerandoli come una minaccia non per i soli ebrei, ma per lo sviluppo armonioso e stabile della società nel suo complesso;

l'assemblea parlamentare Osce ha invitato ripetutamente i Paesi membri ad avviare un'azione comune e coordinata di lotta contro l'antisemitismo e a promuovere sforzi congiunti da parte dei Governi, degli educatori e dei *media* per combattere il razzismo xenofobo e per promuovere all'interno dei rispettivi Parlamenti nazionali l'adozione di una serie di misure specifiche di contrasto, tra cui l'adozione di risoluzioni per condannare esplicitamente ogni forma di antisemitismo;

sono da condannare ogni forma di antisemitismo e l'allarmante intensificazione delle manifestazioni di ostilità e intolleranza verso gli ebrei recentemente avvenuti in Italia e in altri Paesi europei;

impegna il Governo:

ad accentuare la lotta all'antisemitismo, adottando misure efficaci per la prevenzione di tale esecrabile fenomeno;

a promuovere nelle scuole medie inferiori e superiori, in coincidenza con la Giornata della memoria, l'approfondimento da un lato dell'antisemitismo con-

temporaneo e dall'altro del contributo fornito dagli ebrei italiani alla storia nazionale, con specifico riferimento alla lotta al fascismo e alla costruzione della Repubblica.

(1-00308) « Pacini, Zacchera, Azzolini, Ricciotti, Rizzi, Muratori, Michelini, Rivolta, Cristaldi, Burani, Procaccini, Palumbo, Naro, Paoletti Tangheroni, Orsini, Garagnani, Santulli ».

(21 gennaio 2004)

La Camera,

premessi che:

a 59 anni dalla liberazione dei sopravvissuti del campo di sterminio di Auschwitz, data assunta come simbolo della tragedia dello sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze etniche, culturali, politiche e religiose, la malapianta dell'antisemitismo, del razzismo e dell'odio xenofobo non solo non risulta definitivamente estirpata nelle società europee, ma sembra — come dimostrano i risultati delle indagini demoscopiche svolte sia a livello europeo che nazionale — ancora ampiamente diffusa e radicata nella coscienza di vasti settori della popolazione;

gli episodi di intolleranza e di vera e propria violenza nei confronti di rappresentanti delle comunità ebraiche si susseguono con frequenza crescente in diversi Paesi dell'Unione europea: anche in Italia non mancano casi di intimidazione ed oltraggio sia verso le persone che verso i simboli della memoria, della religione e della cultura ebraica;

desta viva preoccupazione la presenza e la diffusione nel nostro Paese di « gruppuscoli » e movimenti che si rifanno alle deliranti tesi del nazi-fascismo e dell'odio antisemita e xenofobo, che attraverso volantini, siti *internet* e scritte ingiuriose sui muri delle città e negli stadi, tentano di fare opera di proselitismo, soprattutto tra i giovani;

le lodevoli iniziative assunte a livello legislativo, con la celebrazione della Giornata della memoria e l'istituzione del Museo nazionale della *Shoah*, rappresentano importanti strumenti per la conoscenza e la divulgazione della tragedia che ha segnato la storia del ventesimo secolo in Europa e di lotta a tutte le forme di discriminazione, purché siano accompagnate da una costante iniziativa e impegno da parte di tutte le amministrazioni, sia a livello statale che locale;

nonostante la dovuta approvazione fin dai primi anni cinquanta da parte del nostro Parlamento di leggi finalizzate al riconoscimento alle vittime delle leggi razziali di vitalizi e del diritto al risarcimento dei danni subiti, a tutt'oggi un'ottusa applicazione burocratica ne ha, nella gran parte dei casi, vanificato gli effetti;

anche in sede europea il rilievo di tali tematiche ha determinato l'assunzione di più provvedimenti in materia di lotta alla discriminazione razziale e alla xenofobia, tra cui un'importante proposta di decisione quadro finalizzata a potenziare le misure di diritto penale volte a ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di delitti razzisti e xenofobi, nonché ad agevolare ed incentivare la cooperazione tra Stati membri per contrastare tali reati;

tuttavia, proprio la radicale opposizione espressa — con gravi argomentazioni — dal Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, nel febbraio 2003, ha fatto sì che tale proposta di decisione quadro non sia ancora stata approvata, privando così i cittadini europei di un indispensabile strumento nella lotta contro l'antisemitismo e l'intolleranza razziale;

appare, infine, di cruciale importanza, nel contesto generale, il delicato ruolo di tutti gli organi di informazione, chiamati non solo a svolgere un'opera di denuncia e testimonianza degli orrori del passato, ma anche a favorire una costante sensibilizzazione su tali tematiche, al fine di contribuire ad arginare il rischio di nuove e pericolose forme e di violenza antisemita e xenofoba;

impegna il Governo

a promuovere e sostenere, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private operanti in tali attività, iniziative volte a diffondere la conoscenza e la memoria della *Shoah*, al fine di rafforzare ed arricchire costantemente la cultura della tolleranza e dell'integrazione tra i popoli, già a partire dalle giovani generazioni, attraverso l'individuazione e la realizzazione di specifici strumenti didattici per tutti i gradi della formazione scolastica, nonché per favorire visione diretta dei luoghi della tragedia dello sterminio;

a promuovere specifiche campagne di informazione, in primo luogo attraverso la concessionaria pubblica di emittenza radiotelevisiva, volte a contrastare ogni forma di antisemitismo e di intolleranza culturale, religiosa, sociale e sessuale;

ad operare, in sede europea, per varare una disciplina di condanna e contrasto dei delitti razzisti e xenofobi;

a potenziare l'opera investigativa volta al monitoraggio e alla prevenzione dell'azione dei gruppi che si rifanno all'ideologia nazi-fascista e ad ogni forma di antisemitismo ed odio razziale;

a dare definitiva risposta alle attese di risarcimento delle vittime delle infamanti leggi razziali e, in particolare, degli espropri subiti nei periodi 1938-43 e 1943-45.

(1-00313) (*Testo modificato nel corso della seduta*) «Violante, Agostini, Bogi, Innocenti, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Leoni, Grignaffini, Chiaromonte, Caldarella, Pistone, Maura Cosutta, Boato».

(29 gennaio 2004)

La Camera,

premesso che:

l'incontro sempre più frequente e intenso tra uomini, idee e culture diffe-

renti è un portato della globalizzazione da considerare vera e propria risorsa del futuro, opportunità di arricchimento attraverso il confronto tra diversità, nella costruzione di una giusta «convivialità delle differenze»;

tuttavia, questa evoluzione porta con sé e risveglia paure, diffidenze e preconcetti sullo «straniero» e sull'«altro» profondamente radicati nella cultura europea, che hanno già nel passato dato vita a azioni mostruose ed inumane e a convinzioni politiche e culturali false e ignobili;

in questi giorni le manifestazioni che hanno accompagnato la Giornata della memoria dell'Olocausto hanno fatto avvertire tutto il peso di un passato che non è ancora del tutto alle nostre spalle, visto che inchieste giornalistiche, sondaggi di opinione, ripetuti episodi di violenza e intimidazione hanno fatto luce su un perdurante antisemitismo strisciante, a volte non esplicito e quindi più pericoloso, che continua a riguardare una percentuale significativa di europei e di italiani;

oltre il 23 per cento degli intervistati in recenti indagini non ritiene gli ebrei veri cittadini del nostro Paese e addirittura l'80 per cento degli immigrati dell'Est europeo in Italia, secondo una ricerca della Comunità di S. Egidio, non conosce il numero di vittime dell'Olocausto, tendendo a minimizzarne la portata;

la situazione è aggravata dal cortocircuito tra la legittima critica politica alla condotta di Governi e *leader* nazionali nell'ambito della lunga crisi israelo-palestinese, da una parte, e l'esistenza di una cultura velatamente antisemita, fatta di diffidenze e pregiudizi, che nulla hanno a che fare con valutazioni politiche di attualità, ma che finiscono per permeare e inquinare il dibattito, dall'altra parte;

in tutta Europa il tema sta richiedendo risposte normative forti ed efficaci ed in questo senso è necessario accelerare l'approvazione della decisione quadro volta a inasprire le pene per contrastare i

reati di matrice razzista e xenofoba, ravvicinando le legislazioni nazionali, non ancora approvata paradossalmente a causa dell'opposizione del Governo italiano;

il dibattito politico e culturale nel nostro Paese, al contrario, ha registrato un sempre più vasto e convinto sostegno alla lotta contro l'antisemitismo, anche a seguito di significative affermazioni di *leader* ed esponenti politici, con cui si sono prese le distanze da culture politiche ancora insufficientemente liberate dai *virus* della xenofobia, del razzismo e dell'antisemitismo;

nonostante tutto, rimane fondamentale da una parte mantenere alto il livello di allarme sul fenomeno e, dall'altra, raddoppiare gli sforzi per costruire una cultura dell'accoglienza, dell'apertura e del rispetto delle minoranze, consapevoli che «la memoria non va coltivata un solo giorno» — come hanno ricordato Amos Luzzatto, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche, e Tullia Zevi — e che «l'esercizio del ricordare va coltivato nell'interesse non solo degli ebrei ma di tutti»;

il vero orizzonte della sfida ai pregiudizi, all'antisemitismo e alla xenofobia è nelle aule scolastiche e nei luoghi di educazione e di comunicazione sociale, primo fra tutti sulla rete informale e incontrollabile di *internet*, in cui pregiudizi, intolleranze e falsi miti vengono tramandati e appresi dalle nuove generazioni;

impegna il Governo:

a monitorare in modo sistematico e approfondito i fenomeni del razzismo e dell'antisemitismo nel Paese, ad aumentare l'attenzione verso le espressioni di apologia o di incitazione a sentimenti di intolleranza, in specie quando questo avviene in occasione di eventi sportivi, pubblici, di spettacolo ovvero con strumenti di grande diffusione e fruizione da parte delle giovani generazioni, rendendo, al-

tresi, più efficace l'azione di prevenzione dei reati cui troppo di sovente si assiste in questi frangenti;

in questa prospettiva, ad operare perché si addivenga ad una normativa quadro europea per reati legati a motivazioni razziste o xenofobe;

ad adottare iniziative per sostenere finanziariamente e organizzativamente ogni progetto educativo volto alla promozione di una cultura dell'accoglienza, della tolleranza e del rispetto reciproco, nonché ad assicurare una conoscenza più diffusa della storia della *Shoah*;

a superare ogni difficoltà sorta per arrivare all'effettivo risarcimento delle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 per motivi razziali e politici.

(1-00314) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Molinari, Boccia, Banti, Carbonella, Ciani, Mantini, Rocchi, Rusconi, Santagata, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Boato ».

(2 febbraio 2004)

PROPOSTE DI LEGGE: GARNERO SANTANCHÈ ED ALTRI; SPINI ED ALTRI; BUTTI; COSENTINO E PERROTTA; PERROTTA ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELLA MODA E DEL COSTUME ITALIANI (2291-3292-3823-4203-4235)

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia approvato l'emendamento 4.13 della Commissione;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1 e 4.1 Carli in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione.

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Sistema museale della moda e del costume italiani).

1. È istituito il Sistema museale della moda e del costume italiani, di seguito denominato « Sistema museale ».

2. Il Sistema museale è organizzato come rete di strutture museali ed espositive nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori, e si articola nelle seguenti strutture:

a) Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze, che assume la denominazione di « Galleria nazionale della moda e del costume », e Museo del tessuto di Prato;

b) Museo della moda italiana, di nuova istituzione, con sede a Milano;

c) Museo nazionale della seta, con sede a Como;

d) Fondazione Micol Fontana di Roma;

e) altre strutture pubbliche o private, che entrano a far parte del Sistema museale o si associano ad esso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Le strutture di cui al comma 2, lettera a), mantengono ciascuna la propria natura giuridica e le proprie risorse finanziarie, strumentali e umane.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Sistema museale della moda e del costume italiani).

Al comma 2, alinea, dopo le parole: museali ed espositive aggiungere le seguenti: che coinvolge prioritariamente le strutture pubbliche esistenti.

1. 1. Spini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Palazzo Pitti di Firenze aggiungere le seguenti: con identità riconosciuta in seno al Polo Museale Fiorentino.

1. 2. Spini, Carli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Bimbi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e del Museo del tessuto di Prato.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Museo del tessuto di Prato.

* 1. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Bimbi, Colasio.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e del Museo del tessuto di Prato.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Museo del tessuto di Prato.

* 1. 8. (Testo modificato nel corso della seduta) Magnolfi, Lulli.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Museo dei costumi meridionali, di nuova istituzione, con sede a Potenza.

1. 5. Molinari.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera b), con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e in particolare del Museo fino alla fine del comma con il seguente periodo: . Il Ministro per i beni e le attività culturali è delegato ad individuare, con criteri scientifici oggettivi, le strutture museali che sono ammesse a far parte del sistema stesso.

1. 4. Spini.

Al comma 3, sostituire le parole: lettera a), con le seguenti: già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

* 1. 6. (Testo modificato nel corso della seduta) Lulli, Magnolfi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: lettera a), con le seguenti: già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

* 1. 7. *(Testo modificato nel corso della seduta) Bimbi, Colasio.*

(Approvato)

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Finalità del Sistema museale).

1. Il Sistema museale persegue le seguenti finalità:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

b) valorizzare la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori;

c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

e) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani stilisti;

f) istituire premi e borse di studio a favore di studenti e giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti ai settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.

2. La fondazione di cui all'articolo 3 promuove l'ampliamento della rete delle strutture museali ed espositive del Sistema museale su tutto il territorio nazionale, garantendo la realizzazione di almeno una struttura museale in ciascuna regione, al fine di valorizzare gli apporti regionali e locali alla tradizione italiana nei campi della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori. A tal fine, la fondazione assicura il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici e privati, già attivi nei settori di cui al presente articolo, che intendano entrare a far parte del Sistema museale, e in particolare del Museo del tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio, del Museo dell'artigianato tessile, della seta, del costume e della moda calabrese di Reggio Calabria, del Museo della seta e degli antichi telai di San Leucio di Caserta, del Museo del tessile e del costume di Spoleto, del Museo della moda e del costume di Palazzo Mocenigo di Venezia e del Museo di Palazzo Fortuny di Venezia. Al medesimo fine, la fondazione provvede altresì alla realizzazione, nella città di Lecce, di una apposita struttura museale dedicata al costume dell'area mediterranea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Finalità del Sistema museale).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati.,

2. 1. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Sasso, Spini, Lolli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , garantendo la realizzazione fino alla fine del periodo.

2. 2. Spini.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine: il Museo Quintavalle di Parma, le collezioni del castello sforzesco di Milano, la Fondazione « Emilio Pucci » di Firenze, la Collezione Ludovisi Boncompagni di Roma, l'Istituto per lo studio del tessuto e del costume genovese.

2. 3. (nuova formulazione) Spini, Carli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte.

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modalità di gestione del Sistema museale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, alla gestione del Sistema museale provvede una apposita fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta, e altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo statuto della fondazione definisce, in particolare:

a) le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle strutture museali ed espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia gestionale delle strutture stesse;

b) le modalità e i criteri con cui ulteriori strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova costituzione, operanti nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi ad esso;

c) le modalità e i criteri di partecipazione alla fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

d) le modalità di equilibrata ripartizione delle risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da attribuire alle strutture ad esso associate.

3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Modalità di gestione del Sistema museale).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con sede a Firenze *aggiungere le seguenti:* presso la Galleria nazionale della moda e del costume.

3. 1. Spini, Carli, Grignaffini, Lolli, Martella, Chiaromonte.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti).* — 1. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, è autorizzata una spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2004 per la realizzazione o l'adeguamento della sede della fondazione di cui all'articolo 3 e di quella del Museo della moda italiana, nonché per l'adeguamento delle strutture della Galleria nazionale della moda e del costume e del Museo nazionale della seta. Una quota complessivamente non inferiore a 2.000.000 di euro delle risorse di cui al presente comma è destinata alla realizzazione della sede del Museo della moda italiana. La restante parte è ripartita paritariamente tra la Galleria nazionale della moda e del costume e il Museo nazionale della seta.

2. È autorizzata la spesa 536.000 euro per l'anno 2004 e di 2.984.000 euro per

l'anno 2005, quale contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale e delle strutture in cui esso si articola. Alle spese di funzionamento del Museo della moda italiana, del Museo nazionale della seta e della struttura museale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sono destinati rispettivamente 200.000 euro, 120.000 euro e 116.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro, 600.000 euro e 350.000 euro per l'anno 2005. La restante parte è destinata alle spese di funzionamento delle altre strutture del Sistema museale.

3. A decorrere dall'anno 2006, il contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La fondazione di cui all'articolo 3 provvede alla ripartizione delle risorse in relazione alle esigenze delle strutture del Sistema medesimo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 536.000 euro per l'anno 2004 e a 2.984.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione o adeguamento delle sedi della fondazione di cui all'articolo 3, del Museo della moda italiana e del Museo nazionale della seta, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 3.000.000 di euro, così ripartiti: alla fondazione con sede in Firenze 1.500.000 euro, al Museo della moda italiana, 1.000.000 di euro, al Museo della seta, 500.000 euro.

4. 1. Spini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.000.000 di euro con le seguenti: 3.000.000 di euro.

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 536.000 euro per

l'anno 2004 e a 2.984.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. 13. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre della Fondazione Micol Fontana di Roma.

4. 3. Colasio, Bimbi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre del Museo del tessuto di Prato.

*** 4. 4.** Bimbi, Colasio.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre del Museo del tessuto di Prato.

*** 4. 14.** Magnolfi, Lulli.

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le strutture in cui si articola il Sistema museale in ragione del patrimonio apporato al Sistema stesso ed alla fondazione di cui all'articolo 3, in relazione a ciascuna di esse.

4. 5. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Spini.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre la Fondazione Micol Fontana di Roma.

4. 7. Colasio, Bimbi.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre il Museo del tessuto di Prato.

*** 4. 8.** Bimbi, Colasio.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed inoltre il Museo del tessuto di Prato.

*** 4. 15.** Magnolfi, Lulli.

Al comma 2, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente: La ripartizione di tali spese, tra le varie strutture museali della moda, è determinata dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, sentite le regioni interessate e sulla base di criteri di consistenza e delle reali prospettive di sviluppo delle strutture museali stesse.

4. 10. Spini.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente comma è ripartito tra le strutture in cui si articola il Sistema in ragione del patrimonio apportato al Sistema stesso e alla fondazione di cui all'articolo 3, in relazione a ciascuna di esse.

4. 11. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Spini, Capitelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente comma è ripartito tra le strutture in cui si articola il Sistema in ragione del patrimonio apportato da ciascuna di esse al Sistema stesso e alla fondazione di cui all'articolo 3.

4. 12. Spini, Carli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 200.000 euro *fino a:* 350.000 euro *con le seguenti:* 140.000 euro, 80.000 euro e 80.000 euro per l'anno 2004 e 1.000.000 euro, 400.000 euro e 200.000 euro.

4. 9. Benedetti Valentini, Perrotta, Santulli, Antonio Russo, Cosentino.

(A.C. 2291 ed abb. — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in relazione all'atto Camera 2291,

al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e di quelle delle realtà produttive già attive nel settore tessile e calzaturiero nonché di tutte le testimonianze che si riferiscono alla storia della moda e del costume diffuse sul territorio nazionale,

impegna il Governo

in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati di farsi promotore verso la Fondazione del sistema museale che nell'ampliamento della rete delle strutture tenga conto anche delle realtà presenti nel territorio marchigiano ed in particolare per il settore tessile nella città di Filottrano (Ancona) e per il settore della calzatura nella città di Civitanova Marche (MC).

9/2291/1. Giacco, Mariani Paola, Duca, Gasperoni, Ruggieri, Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede la costituzione di una fondazione museale della moda,

impegna il Governo

a sollecitare la detta fondazione ad inserire il distretto tessile di Biella.

9/2291/2. Lavagnini, Panattoni.

La Camera,

premessi che:

il distretto industriale di Biella ha una lunga tradizione di ideazione, innovazione e di realizzazione industriale nel settore tessile;

esistono importanti testimonianze storiche, alcune già raccolte in un sistema museale specifico, sul lungo percorso che ha caratterizzato questo territorio,

impegna il Governo

ad operare perché sia incluso nel sistema museale della moda e del costume italiani una apposita struttura nella città di Biella.

9/2291/3. Panattoni, Lavagnini.

La Camera,

premessi che:

la Fondazione Antonio Ratti di Como Ente morale fondato nel 1985 con il fine statutario della promozione « di iniziative, ricerche e studi di interesse artistico, culturale e tecnologico nel campo della produzione tessile e dell'arte contemporanea », svolge un'attività di grande prestigio nazionale ed internazionale nel settore del tessile e del costume, fra cui il Museo tessile di Como;

la stessa Fondazione cura l'Antonio Ratti, Textile Center al Metropolitan Museum of Art di New York, uno spazio di 2.300 metri quadri in cui sono raccolte e catalogate innumerevoli collezioni tessili di notevole pregio;

nel complesso le attività svolte dalla Fondazione hanno un notevolissimo rilievo culturale che merita un'adeguata considerazione da parte dello Stato;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile affinché la fondazione museale di cui all'articolo 3 includa la Fondazione Antonio Ratti di Como nel sistema museale

della moda e del costume italiani, attraverso l'utilizzazione dei meccanismi già previsti nel provvedimento in discussione, che prefigura un organismo esplicitamente aperto alle strutture museali ed espositive ed operanti nei settori della moda e dei prodotti tessili.

9/2291/4. Taborelli, Gazzara, Mantini.

La Camera,

premessi che:

il settore dell'occhialeria è parte integrante ed importante del mondo della moda italiana, diffuso nel mondo e storicamente ha il suo grande distretto in provincia di Belluno;

a Pieve di Cadore, esiste un museo dell'occhiale, momento di promozione del prodotto che è attrattiva turistica per il Cadore; nel dibattito politico sempre più si accentua la questione del « *made in Italy* » come fattore di risposta ad una crisi dei settori della moda ed in particolare dell'occhialeria in cui l'occupazione sia nelle piccole fabbriche che nei laboratori è in calo sotto la forte pressione delle indebite contraffazioni e di una continua delocalizzazione delle produzioni italiane,

impegna il Governo

a mettere in atto, di concerto con le istituzioni locali e la regione Veneto, tutte le strategie per sostenere anche con possibili finanziamenti il museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore.

9/2291/5. Sandi.

La Camera,

premessi che:

con la riforma del Titolo V della Costituzione le regioni hanno acquisito importanti competenze soprattutto nel campo della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali;

anche gli enti locali sono sempre più chiamati a svolgere un ruolo attivo nel campo della salvaguardia, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali;

il sistema museale della moda e del costume italiani è particolarmente legato e incentrato su un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a farsi promotore presso la Fondazione del sistema museale di tutte le opportune iniziative per far sì che, al fine del raggiungimento delle finalità del sistema e delle sue strutture previste e quelle che ne entreranno a far parte, vi sia la più ampia e stretta collaborazione con le regioni e gli enti locali.

9/2291/6. Carli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Panattoni, Sasso, Capi-
telli, Lolli, Spini.

La Camera,

premesso che:

a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, è stato realizzato il museo dell'occhiale, che raccoglie una preziosa documentazione storica, tra le più significative in Italia,

impegna il Governo

a valutare le modalità con cui sollecitare la fondazione a valorizzare, d'intesa con la

Fondazione museale e il comune di Pieve, tale museo inserendolo all'interno del sistema museale della moda.

9/2291/7. Fistarol, Colasio.

La Camera,

premesso che:

a Padova, collegata alla Fondazione Zabarella, esiste una prestigiosa raccolta di materiali di gran valore storico-culturale, in relazione alla storia della moda e del costume,

impegna il Governo

a valutare le modalità con cui sollecitare la Fondazione, a valorizzare, d'intesa con la Fondazione stessa, tale patrimonio, inserendolo poi all'interno della rete museale della moda.

9/2291/8. Colasio, Bimbi, Ruzzante.

La Camera,

constatato che nel disegno di legge in oggetto non vi è stata la possibilità di finanziare adeguatamente tutte le strutture museali citate in oggetto,

impegna il Governo

a cercare risorse aggiuntive onde poter meglio far funzionare le strutture sottofinanziare o non finanziate.

9/2291/9. Perrotta, Cosentino, Benedetti
Valentini.